

Deliberazione 27 ottobre 2011 - VIS 97/11

Avvio di un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di SNAM Rete Gas S.p.A. e richiesta di informazioni

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2011

Visti:

- l'art. 2, comma 20, lettere a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rete di trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07" (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" (di seguito: codice di rete tipo per il servizio di distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUVG): approvazione della parte II "regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il

periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009" (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

- il capitolo 10 del codice di rete di trasporto e i relativi allegati, allegato "Misura del gas" e allegato 10/A, disciplinano l'attività di misura del volume di gas naturale, effettuata presso i punti di immissione e prelievo nella e dalla rete di trasporto;
- la suddetta attività di misura comprende le attività di installazione, manutenzione e gestione degli strumenti di misura a carico del distributore (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti, a carico del trasportatore (c.d. *meter reading*);
- il paragrafo 5.2, del capitolo 10, del codice di rete di trasporto prevede che Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG o trasportatore) provveda all'acquisizione, validazione, comunicazione e conservazione dei dati di misura del gas;
- il servizio di misura deve essere svolto dal trasportatore in contraddittorio con le altre parti interessate laddove "*per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate*" (paragrafo 2 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto);
- il paragrafo 8, dell'Allegato 10/A, al capitolo 10, del codice di rete di trasporto prevede che il trasportatore "*qualora, nell'ambito della propria attività,(...) riscontri anomalie (quali guasti o malfunzionamenti) sugli impianti REMI, ne darà tempestiva comunicazione al proprietario/gestore dell'impianto ed agli utenti interessati*";
- il paragrafo 3.1 dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10 del codice di rete di trasporto stabilisce i criteri da applicare per rilevare i volumi in caso di anomalie; prevede inoltre che, per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, "*Snam Rete Gas S.p.A. valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il proprietario/gestore*";
- con nota 9 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37073), la Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: Sidigas) di Avellino ha segnalato all'Autorità ed a SRG una serie di anomalie nello svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività di misurazione del gas transitato attraverso 45 impianti REMI (così come identificati nella nota), che potrebbero inficiare i dati stessi per il periodo 2003-2009;
- con nota 4 marzo 2011 (prot. Autorità n. 6436), gli uffici dell'Autorità hanno chiesto a SRG di trasmettere chiarimenti in ordine alle anomalie denunciate da Sidigas S.p.A.;
- con nota 31 marzo 2011 (prot. Autorità n. 9080) SRG ha risposto di avere sempre rispettato le previsioni del codice di rete e di non aver provveduto all'obbligo di concordare con Sidigas soluzioni e criteri ritenuti più idonei (ultimo capoverso del paragrafo 3.1 dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10 del codice di rete di trasporto), a seguito della negligenza del distributore stesso, in ordine alla manutenzione degli impianti REMI ;
- con nota 29 aprile 2011 (prot. Autorità n. 11918), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto maggiori chiarimenti in merito alle risposte ricevute nella citata nota 31 marzo 2011 e hanno precisato che il tenore letterale dell'ultimo capoverso del

paragrafo 3.1 citato non esclude la sussistenza dell'obbligo ivi previsto nei casi riconducibili a negligenza o carenza del proprietario/gestore, così come invece sostenuto dalla società; la disposizione citata, infatti, si limita a definire un criterio generale, di natura residuale, applicabile *“per le casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate”*;

- con nota 27 maggio 2011 (prot. Autorità n. 14617), SRG ha confermato di non aver ottemperato, al caso di specie, all'obbligo di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 3.1 citato.

Considerato che:

- il trasportatore è tenuto a conservare traccia informatica e/o cartacea dei dati di misura rilevati presso gli impianti (paragrafo 5.2 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto);
- in particolare, la documentazione e i dati che riguardano la misura del gas comprendono, tra gli altri, il verbale di misura che certifica il prelievo dell'impianto di regolazione e misura (di seguito: impianto REMI), (paragrafo 3 dell'allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto);
- il paragrafo 3, dell'allegato “Misura del gas” al capitolo 10, del codice di rete di trasporto stabilisce che SRG deve, in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti, redigere apposito verbale di intervento dove è riportata la descrizione dell'anomalia e le decisioni prese per porvi rimedio;
- il paragrafo 6, dell'Allegato A/10, del codice di rete di trasporto prevede che *“nel caso si renda necessaria l'emissione di un nuovo verbale di misura, dovuta alla constatazione di errori, anomalie riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, il trasportatore provvede al ricalcolo ed all'invio del nuovo verbale di misura”*;
- con riferimento alle anomalie segnalate da Sidigas, gli uffici dell'Autorità, con la citata nota 29 aprile 2011 inviata a SRG, hanno richiamato la disposizione di cui al paragrafo 6, dell'Allegato A/10, del codice di rete di trasporto, in forza della quale l'impresa responsabile del *meter reading* (il trasportatore) ha l'obbligo di considerare eventuali evidenze di misure erronee, ai fini della conseguente loro rettifica, mediante l'emissione di un nuovo verbale;
- con la citata nota 27 maggio 2011, SRG ha confermato di non aver provveduto a riverbalizzare, ai sensi del paragrafo 6, dell'Allegato A/10, del codice di rete di trasporto, in quanto la richiesta di Sidigas non era adeguatamente circostanziata;
- che tale ultima circostanza, peraltro non adeguatamente documentata, non risulterebbe rappresentare causa ostativa dell'obbligo di procedere comunque alla dovuta riverbalizzazione;

Considerato inoltre che:

- il paragrafo 11.2, del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione prevede che l'impresa di distribuzione è responsabile: della gestione e manutenzione del sistema di misura, fra gli altri, degli impianti REMI; della rilevabilità, messa a disposizione e trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto; della accuratezza e correttezza dei dati; in particolare *“l'attività di misura consiste, oltre che nelle*

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di misura, nella gestione degli stessi sistemi di misura installati presso i punti di consegna fisici degli impianti di distribuzione”;

- il paragrafo 8, dell’Allegato 10/A, al capitolo 10, del codice di rete di trasporto prevede che il distributore è tenuto a ripristinare, nei tempi tecnici strettamente necessari, la completa funzionalità degli impianti REMI, a seguito della comunicazione da parte del trasportatore delle anomalie riscontrate sugli impianti stessi;
- con la citata nota del 31 marzo 2011, SRG ha segnalato all’Autorità la sussistenza, per il periodo gennaio 2003 – gennaio 2011, di continui malfunzionamenti degli impianti REMI, la cui manutenzione è di responsabilità del distributore Sidigas; la società ha, altresì, precisato di aver ripetutamente evidenziato a Sidigas tali malfunzionamenti;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, l’Autorità vigila *“affinché l’attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sulla corretta applicazione del codice di rete”;*
- quanto sopra costituisce presupposto per l’avvio, nei confronti di SRG, di un procedimento per l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- l’articolo 2, comma 20, lettera a) della legge n. 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità, nei settori di competenza, informazioni e documenti; e che la lettera c) del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta costituisce presupposto per l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- quanto sopra costituisce presupposto per richiedere informazioni e documenti nei confronti di SRG e di Sidigas

DELIBERA

1. è avviato un procedimento nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. per accertare, nei termini di cui in motivazione, la violazione del codice di rete, approvato con deliberazione n. 75/03 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell’Allegato B alla medesima deliberazione;
3. il termine di durata dell’istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell’istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. che Snam Rete Gas S.p.A. trasmetta, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. a), della legge n. 481/95, al responsabile del procedimento, entro 30 giorni (trenta) dal

- ricevimento della presente, la documentazione attestante l'avvenuta segnalazione, a Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A, dei malfunzionamenti degli impianti REMI citati in motivazione;
6. che la Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A trasmetta, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a), della legge n. 481/95, al responsabile del procedimento, entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni:
 - a. quali dei 45 impianti REMI, citati nella nota del 9 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37073), sono stati eventualmente interessati, nel periodo 2003-2009, da malfunzionamenti;
 - b. quando la società ha, eventualmente, ricevuto, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., la segnalazione relativa ai malfunzionamenti dei singoli impianti;
 - c. quando la società ha provveduto a ripristinare il corretto funzionamento dei singoli impianti REMI;
 7. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
 8. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
 9. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
 10. il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Snam Rete Gas S.p.A., Piazza Santa Barbara 7, 20097, San Donato Milanese, Milano e a Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. di Avellino, via Contrada Vasto 15, presso la Casa nel Parco, 83100 Avellino e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni